

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA**

**- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. con istanza ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse di **SCOLERI FRANCESCA** ( ), rappresentata e difesa, per procura allegata al presente atto, dal Prof. Avv. Letterio Donato (c.f. DNTLTR83C01F158C; tel./fax 090661043; pec: leliodonato@pec.giuffre.it) con studio in Messina Via Centonze 87, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificato: *leliodonato@pec.giuffre.it*

**- ricorrente -**

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

**UFFICIO VIII- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

**- resistente -**

**e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia delle classi di concorso per cui è causa.

**FATTO**

In data 25 maggio 2022 la ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi del D.M. n. 112 del 06.05.2022.

La ricorrente, è titolare di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG01, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 30.01.2018, e di una Laurea Triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici -Giurista d'Impresa – classe L-14.

Al titolo accademico si aggiunge che la ricorrente, è altresì in possesso dei 24 CFU in



settori formativi psico-antro-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titolo di accesso ai concorsi nella Pubblica Istruzione dal D. Lgs. N. 59/2017.

Col Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 sono state previste le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; precisamente all’art 1 comma 1 il DM si legge “La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.*

La disciplina, rimane invariata per i docenti rispetto al precedente D.M. n. 60/2020, l’istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto.

Nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all’insegnamento e senza abilitazione, nella I, cui aspira la ricorrente, sono invece inclusi i soggetti in possesso di abilitazione.

Sul punto, il Ministero, contrariamente a quanto già ampiamente affermato da codesto On.le Tribunale, ed ai tribunali del Lavoro di tutta Italia, ed ancora dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020, ha ancora una volta fatto la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea e 24 CFU. Così agendo il Ministero, ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella I Fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia G.I..

È ormai pacifico e incontrovertibile che l’abilitazione all’insegnamento e/o i 36 mesi di servizio costituenti titolo abilitante all’insegnamento sono equipollenti ai 24 CFU. La permanenza di parte ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e l’impossibilità per la stessa di ottenere, anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per parte ricorrente che, per l’a.s. 2022/2023 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia.

Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l’Amministrazione Scolastica continua a richiedere l’abilitazione all’insegnamento (o i titoli “vecchio sistema”), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai



identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

Infatti, per effetto della richiamata normativa, l'inserimento nella fascia relativa ai soggetti abilitati dovrebbe avvenire in base ad un logico ragionamento:

- i 24 CFU rappresentano, in base alle richiamate norme (L.107/2015, D.Lgs. 59/2017), il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento degli abilitati;
- alcuni docenti (nella specie, la ricorrente) hanno aggiunto al diploma e/o al titolo accademico, coerente con le classi d'insegnamento, il possesso dei 24 crediti formativi universitari;
- dunque, tali docenti possiedono un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla laurea, coerente con la classe di concorso più i 24 CFU in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure "riservate agli abilitati";
- al pari della possibilità (riconosciuta dalla legge) di accedere al concorso per abilitati, a tali docenti deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alle graduatorie.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, agisce in giudizio, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE**

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., SS.UU., 31 luglio 2018, n. 20350).

Sul punto da ultimo si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17123 del 26 giugno 2019 hanno ribadito che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere*



*devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*".

Ne deriva che se la controversia, come nel caso che ci occupa, ha ad oggetto la conformità degli atti di gestione della graduatoria alla Legge, vengono in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato e, pertanto, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti Di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati. Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*.

Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Da ultimo, Cass. civ. Sez.



Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.

**Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I.**  
**Violazione di legge. Eccesso di potere.**

Essendo il ricorrente in possesso dei titoli abilitanti l'esclusione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto è da ritenersi ILLEGITTIMA ad ogni effetto di legge. Il legislatore, all'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n.59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore con il D. Lgs. n.59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD. In altri termini, nell'alveo dell'art.1, comma 110, legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art.5 e 17 del D. Lgs. n.59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU.

L'abilitazione è, quindi, per espressa previsione legislativa, equivalente al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali. Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire al ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'art.2, lettera A), D.M. n.374/17 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto).

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n.107/2015.

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la



perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I..

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'art.3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

Ed ancora, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti è palese laddove il MIUR da un lato li considera abilitati consentendone l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno dall'altro ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice*



sovranaazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.

Anche il Tribunale di Messina, con l'Ordinanza 02.12.2019 ha affermato che “ è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021): “di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”;) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente.

Secondo ancora più recenti pronunce di Codesto On.le Tribunale difatti, **in tale assetto normativo concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con**



*elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”* (Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021 Ord. Del 22.12.2020). Il ricorrente possiede sia la laurea che i 24 CFU secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015). Potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Come anticipato in fatto, i 24 CFU costituiscono quel requisito aggiuntivo che consente al docente, in possesso di titolo (di per sé idoneo all’insegnamento dalla terza fascia, quella riservata ai docenti “non abilitati”), di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica.

L’abilitazione all’insegnamento (possesso di TFA, PAS e SSIS), alla pari dei 24 CFU in materie psico - antropo - pedagogiche, rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le “vecchie” procedure di abilitazione che i 24 CFU, sono finalizzati all’acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

In ogni caso, si ritiene rilevante l’assunto che segue: con il possesso dei 24 CFU l’aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale. Il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce il bagaglio culturale dell’aspirante docente, tantomeno sotto l’aspetto delle materie antropo - psico - pedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti i ricorrenti, avendo acquisito i 24 CFU, sono tutti in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell’insegnamento. Ergo, se è consentito ai laureati, in possesso di 24 CFU, di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l’aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l’acquisizione dei 24 CFU l’elemento che consente di affermare l’abilità del ricorrente allo svolgimento della professione docente.

Il ragionamento è confermato dalla lettura sistematica della normativa.

La legge n.107/2015, cd. “Buona Scuola”, ha previsto che “*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto*





*possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art.400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...".*

Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art.1, comma 181, della legge n.107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega n.107/2015 che, *expressis verbis*, continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt.5 e 17 D. Lgs. n.59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS;
- a partire dal concorso successivo non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.

**Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha evidentemente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n.616/17 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.**

Ergo, il concetto di abilitazione, finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, è stato ridefinito ed identificato nell'espletamento di 36 mesi di servizio o nell'avvenuto conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari (crediti formativi, quelli innanzi indicati, in possesso di parte ricorrente). Vi è anche la sentenza n.107 del 21.01.20 emessa dal Tribunale di Salerno, Sez.



Lavoro, la quale statuisce “...*l’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante. Ed invero, l’abilitazione all’insegnamento - che attesta il possesso della “capacità didattica” ovvero quel complesso di qualità ed abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente...Nella specie, tale abilitazione può essere riconosciuta al ricorrente in quanto la docenza nell’ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi svolti al conseguimento dei 24 CFU...*”.

Ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n.59/2017, invece, il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU. Così l’art.5 del D. Lgs. n.59/17: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.

Il Legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l’abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU.

Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea e dei 24 CFU per espressa previsione legislativa: non è un caso che il MIUR, con l’emanazione del D.M. n.92 dell’08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. E’



significativo, in proposito, evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, vedi Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n.206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

In altri termini, il titolo non è altro che *“la qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.206 ed il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n.15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, modifica della direttiva 2005/36/CE”*. Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita, che:

a) la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all'esercizio della *“professione regolamentata”*;

c) i termini di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) le procedure definite *“abilitanti”* dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *“qualifica professionale”* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una *“formazione regolamentata”* ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la *“qualifica professionale”* adottata dalla



normativa dell'Unione Europea.

**Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n.39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con il suindicato decreto ministeriale ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n.39/1998).**

Le ragioni esposte anche ai superiori punti del presente ricorso, consentono di poter affermare con certezza che in capo al ricorrente sussista il diritto a poter procedere con il presente strumento cautelare per ottenere l'inserimento nelle corrette graduatorie.

### **SUL PERICULUM**

Avendo parte ricorrente, conseguito i 24 crediti formativi universitari, ritenuti abilitanti all'insegnamento, l'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dal riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento spendibile, nell'immediato, per l'iscrizione negli elenchi delle G.P.S. prima fascia e negli elenchi G.I. seconda fascia.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia.

Ciò trova conferma anche nelle pronunce cautelari emesse dai Tribunali del Lavoro, *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria il Famulari di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Appare di tutta evidenza, quindi che il ricorrente abbia urgenza di ottenere un provvedimento cautelare.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, per



ciò che concerne i controinteressati, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per quanto esposto, parte ricorrente rappresentata e difesa

### **RICORRE**

a Codesto On.le Tribunale, in veste di Giudice del Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia e/o dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per le classi concorsuali di riferimento (A046), con posizione spettante in base al punteggio maturato; disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi del ricorrente).

In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.

Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il relativo contributo unificato risulterebbe essere pari a € 259,00. Tuttavia la presente procedura è esente dal pagamento di qualsivoglia contributo unificato in virtù del reddito inferiore a € 35.000,00 di parte ricorrente.

Messina, li 25 luglio 202

( Prof. Avv. Letterio Donato )

